

“Vecchio regime dei minimi” e “nuovo regime forfettario” a confronto

La Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014 ha introdotto il nuovo regime forfettario, in vigore dal primo gennaio 2015; questo regime sostituisce i precedenti regimi agevolati salvaguardando solo i “contribuenti minimi” che nel periodo di imposta in corso al 31/12/14 si avvalevano del “regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del D. L. n. 98/2011, i quali possono avvalersene fino al periodo residuale del quinquennio agevolato o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del contribuente; con una circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate, per tutto il periodo d’imposta 2015, i contribuenti possono scegliere tra i due regimi agevolati, rispettando le regole per poterne usufruire.

I beneficiari del nuovo regime forfettario

Il nuovo regime potrà essere utilizzato da tutti i soggetti in possesso dei requisiti che sono già in attività, o iniziano una nuova attività.

Analizzando il caso di inizio attività la scelta per il nuovo regime dovrà essere comunicata attraverso l’utilizzo del modello AA9/11 per le persone fisiche.

Con un comunicato stampa del 31/12/14 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato bisognerà barrare la casella prevista per l’adesione al “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, disciplinato dall’art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011.

Nel caso in cui il nuovo regime venga applicato da un soggetto già in attività, le imprese individuali e i lavoratori autonomi che se ne vorranno avvalere, devono valutare i requisiti previsti dalla norma, analizzando i dati contabili dell’anno 2014.

Primo dato da analizzare sono i ricavi, a seconda del codice Ateco 2007 dell’attività esercitata, essi devono essere ricompresi tra € 15.000,00 ed € 40.000,00);

Il costo del lavoro non deve aver superato i 5.000,00€;

Il costo dei beni mobili strumentali al lordo degli ammortamenti non deve superare i 20.000,00€.

Tali soggetti già in attività, applicheranno il nuovo regime senza effettuare alcuna opzione o comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Stessa cosa faranno i contribuenti che non riterranno conveniente l’ingresso nel nuovo regime, e che applicheranno un regime contabile ordinario o semplificato, l’opzione sarà vincolante per almeno un triennio e sarà comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata; esempio: nel caso di opzione dal periodo d’imposta 2015, la scelta deve essere comunicata con il modello Iva 2016.

Determinazione del reddito

La determinazione del reddito prescinde del tutto dal considerare i costi e le spese, dato che vengono applicati specifici coefficienti di redditività sull’ammontare dei ricavi e dei compensi.

E’ bene specificare che, ci sarà una classificazione diversa dei ricavi, a seconda del codice ATECO utilizzato; semplifichiamo il tutto con un esempio:

- 1) un’azienda alimentare che svolge commercio all’ingrosso o al dettaglio, deve fatturare al massimo € 30.000,00 e potrà portarsi in detrazione un coefficiente di redditività sull’ammontare dei ricavi pari al 40%;
- 2) un’azienda che svolge commercio ambulante fatturerà € 20.000,00 e avrà un coefficiente di redditività pari al 40% sui ricavi;

- 3) i professionisti che svolgono attività professionali, scientifiche, istruzione e servizi finanziari potranno fatturare € 15.000,00 e avranno un coefficiente di redditività sui ricavi pari al 78%.

Dagli esempi enunciati, possiamo dedurre che le fatture di acquisto non saranno più contabilizzate, dato che i costi non saranno determinati dal totale delle fatture di acquisto, ma a prescindere da quelli effettivamente sostenuti, saranno determinati da un coefficiente di redditività.

I contributi previdenziali versati si deducono dal reddito determinato forfettariamente, mentre l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

C'è una novità importante in merito, infatti i contribuenti che adottano questo regime e versano i contributi come artigiani e commercianti, possono beneficiare di una riduzione contributiva che si determina sulla base dei compensi o ricavi dichiarati.

La circolare Inps n. 29 del 10 febbraio 2015 spiega come effettuare tale scelta, infatti coloro che vogliono beneficiarne e sono già in attività devono presentare specifica domanda entro il 28 febbraio; per le nuove attività appena avranno comunicazione di iscrizione presso l'Inps, dovranno presentare la richiesta in modo telematico.

Sul reddito prodotto viene applicata l'imposta sostitutiva all'Irpef pari al 15%, non si è soggetti agli studi di settore e all'Irap.

I beneficiari del “vecchio regime dei minimi”

Il “regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, disciplinato dall'art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011, può essere adottato dai contribuenti che intendono iniziare un'attività di impresa o lavoro autonomo, la durata di tale regime è di soli cinque anni, l'anno di ingresso ed i successivi quattro, salvo che il contribuente allo scadere dei cinque anni non abbia ancora compiuto i trentacinque anni di età; solo in questa situazione il regime si protrae fino al compimento del trentacinquesimo anno.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2012 ha disposto che per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva non si fa riferimento alla mera apertura della partita Iva, ma all'effettivo esercizio dell'attività, da intendersi come la prima effettuazione di operazioni attive relative all'attività caratteristica o di quelle passive preordinate a tale attività.

L'accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio è ammesso a condizione che:

1. il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
2. l'attività esercitata non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività svolta precedentemente, riguardi il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente non sia superiore a trentamila euro.

La disciplina in esame esclude l'applicazione del regime di vantaggio, nel caso di partecipazione a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R., o a società a responsabilità limitata di cui all'art. 116 del Tuir.

Le prestazioni occasionali svolte nell'anno precedente non precludono l'entrata nel regime, perché esse costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del Tuir.

Criterio di determinazione del reddito

Il reddito dei contribuenti minimi si determina secondo il criterio di cassa, contribuiscono alla formazione del reddito tutti i ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese nell'esercizio dell'attività di impresa o professione sostenute nello stesso periodo.

Gli iscritti hanno possibilità di portare in detrazione i costi legati all'attività con regole esclusive, a volte diverse da quelle concesse ai contribuenti titolari di partita Iva in regime ordinario.

Le fatture di vendita vengono emesse senza l'applicazione dell'Iva, nel caso in cui esse superino l'importo di € 77.47 deve essere apposta una marca da bollo da € 2.00.

Il totale delle fatture acquisto è il costo sostenuto, dato che è esclusa la possibilità di portare l'Iva in detrazione.

Confronto tra i due regimi agevolati

In entrambi i regimi, i contribuenti non esercitano la rivalsa dell'Iva sulle cessioni e sulle prestazioni, e sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili; infatti,

- 1) bisogna solo conservare la certificazione dei corrispettivi;
- 2) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- 3) applicare le norme relative :
 - alle cessioni e agli acquisti intracomunitari;
 - alle prestazioni di servizi con soggetti esteri;
 - alle esportazioni di beni, ma senza beneficiare della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 8 I Lett. c) del D.P.R. 26/10/1972 n. 633;
- 4) per gli acquisti fatti in regime di reverse charge va emessa la fattura o va integrata la fattura, indicando l'aliquota e l'imposta che va versata entro il 16 del mese successivo;
- 5) presentare le dichiarazioni Intrastat per le operazioni intracomunitarie.

I benefici da cui trarre vantaggio sono:

- L'esonero dagli obblighi delle registrazioni contabili;
- L'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dei dati Iva e della dichiarazione annuale Iva;
- L'esonero dalla Comunicazione Polivalente, nata con D. L. n. 78/2010, riguardante i dati relativi alle operazioni Iva;
- L'esonero del pagamento dell'Irap e dagli studi di settore;
- La non applicabilità per i professionisti delle ritenute d'acconto sulle fatture emesse.

I due regimi differiscono:

1. per l'imposta sostitutiva all'Irpef e alle Addizionali Comunali e Regionali, che per il vecchio regime è pari al cinque per cento e per il nuovo è pari al quindici per cento;
2. Nel regime fiscale di vantaggio non è prevista la possibilità di collaboratori o dipendenti, mentre nel nuovo c'è, l'importante è che la spesa non supera i cinquemila euro;
3. Nel vecchio regime gli incassi non devono superare i trentamila euro, mentre nel nuovo bisogna visionare il Codice Ateco del contribuente e in base ad esso i ricavi possono oscillare tra i quindici ed i quaranta mila euro;
4. Nel vecchio regime se si superano del cinquanta per cento i ricavi, bisogna istituire i libri contabili e entrare nel regime ordinario, mentre nel nuovo, la fuoriuscita dal regime di vantaggio si avrà l'anno successivo;
5. Il costo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti nel vecchio regime non devono superare i quindici mila euro, nel nuovo non devono superare i venti mila euro.

6. La durata del regime fiscale di vantaggio è di cinque anni a meno che il contribuente non abbia ancora compiuto i trentacinque anni di età, il nuovo regime è per sempre se si rispettano i requisiti di ingresso.

Data la possibilità che il Legislatore ci ha concesso per l'anno 2015, a naso è molto più conveniente il vecchio regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ma sicuramente tra i regimi ordinari ed il nuovo regime forfettario, è molto più conveniente il nuovo.